

AR



57368-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1908/2018
DONATELLA FERRANTI		CC - 11/10/2018
UGO BELLINI	- Relatore -	R.G.N. 19967/2018
ALESSANDRO RANALDI		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del PG *il quale ha chiesto il rinvio del*
giudizio.

[Large handwritten flourish or signature]

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con ordinanza assunta in data 6.2.2018 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente (omissis) tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale sofferta dapprima in carcere (dal 21.10.2010 al 4.2.2011) e successivamente agli arresti domiciliari (dal 4.2.2011 al 22.3.2011) in relazione a ipotesi di turbativa degli incanti aggravata dalla qualità di soggetto preposto, accusa per la quale veniva definitivamente condannato con la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.353 II comma cod.pen. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. La Corte di Appello di Roma, adita per la riparazione, assumeva che ricorreva la condizione impeditiva della colpa grave in quanto il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento cosciente e volontario certamente riconducibile a colpa, se non a dolo, atteso che lo stesso aveva subito condanna penale per i fatti allo stesso ascritti.

Quanto al fatto che il giudice di legittimità avesse escluso la ricorrenza nel (omissis) della qualifica di preposto, così che il reato veniva riqualificato nella fattispecie non aggravata di turbata libertà degli incanti, la quale non consentiva il titolo custodiale in carcere, il giudice della riparazione valorizzava le modalità esecutive del reato contestato che avevano visto il (omissis), sindaco del comune interessato alla vendita ed esecutore di atti amministrativi prodromici alla gara, tenere delle condotte collusive gravi e concludenti nell'ambito dello svolgimento della gara, come quella di ricevere dalla ditta favorita due buste contenenti offerte di acquisto di valore differente a seconda che si fosse riscontrata la presenza di ulteriori offerte ovvero l'impegno a trasformare il titolo di acquisto da diritto superficario a piena proprietà del compendio ceduto, condotte riconosciute come "gravi leggerezze" e una procedura "un po' sporca" in sede di interrogatorio dallo stesso (omissis).

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione (omissis) a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo violazione di legge in relazione all'art.314 cod.proc.pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando come il giudice della riparazione, pure risultando esclusa nel giudizio di merito qualsivoglia responsabilità dell'imputato per la ipotesi

aggravata ascritta, nondimeno aveva riconosciuto al ricorrente un addebito di colpa grave anche se l'errore nella qualificazione giuridica era attribuibile all'autorità giudiziaria laddove il giudice di legittimità aveva escluso che lo stesso avesse mai assunto la qualifica formale di preposto alla gara e all'uopo la difesa del ricorrente e lo stesso ricorrente avevano nell'immediatezza contestato la qualifica attribuita, laddove gli elementi utilizzati dal giudice di legittimità per escludere la ipotesi aggravata del reato ascritto erano i medesimi di quelli posti a fondamento della cautela di talchè, quantomeno a fare data dai chiarimenti prontamente forniti, la misura doveva essere revocata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. Inoltre è stato affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione sussiste il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiusta detenzione sia collegata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura cautelare (sez.IV, 2.12.2011, Borselli, Rv.253319; 11.1.2010, Mac di Palmstein, Rv.247020).

2.1 Nondimeno anche in ipotesi di derubricazione della originaria contestazione, tale da incidere sul limite di pena edittale idoneo a consentire l'applicazione della cautela, rileva come condizione ostativa la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal

giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione e non può esplicitarsi nel caso in cui l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione come da verifica rimessa al giudice della riparazione (sez.U, 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; sez.IV, 28.1.2014, Gennusa, Rv.258621, 23.11.2016, Ministero Economia e Finanze, Rv.270099).

3. Va sotto un diverso profilo rilevato che nel caso in specie il (omissis) ha riportato una condanna per il fatto ascritto, sebbene diversamente qualificato in punto di circostanza aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione, pronuncia che rende inaccoglibile la domanda di riparazione per analogo periodo temporale (a fronte di detenzione prima carceraria e poi domiciliare protrattasi complessivamente per mesi cinque e giorni cinque) laddove non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare - previa esclusione della circostanza aggravante contestata -, sempre che l'entità della condanna sia superiore alla durata della custodia cautelare subita, mentre, in caso contrario, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente alla parte di custodia cautelare che soverchi la misura della condanna (sez.III, 14.12.2016, Caracciolo, Rv.270352). Ne consegue che il diritto alla riparazione del ricorrente astrattamente riconoscibile non può che essere limitato al periodo di un mese e cinque giorni trascorso agli arresti domiciliari.

4. Ciò premesso in relazione al riconoscimento dei presupposti legittimanti la ammissibilità della richiesta, va evidenziato come il giudice della riparazione abbia escluso la indennizzabilità del periodo sofferto dal (omissis) in eccesso rispetto alla pena allo stesso applicata sul presupposto che, anche in relazione al reato ritenuto dal giudice della cautela (turbativa degli incanti nella forma aggravata dalla prepositura) abbia avuto rilievo il fatto proprio del ricorrente, come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio di garanzia, rappresentato dalle modalità attuative di una condotta extraprocessuale di per sé già integrante un fatto reato (come ormai definitivamente accertato), peraltro nella forma non aggravata, la quale avrebbe escluso l'adozione del vincolo cautelare.

4.1 Peraltro sul punto è mancato da parte del giudice della riparazione l'accertamento, pure imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata, sul fatto che la diversa qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.353 II comma cod.pen., sia dipeso da una diversa valutazione del giudice dell'assoluzione determinata dall'acquisizione di nuovi elementi di prova non esaminati dal giudice della cautela, ovvero da una differente valutazione degli stessi elementi di fatto e dei medesimi spunti investigativi esaminati dal giudice della cautela, risultando in tale caso preclusa, trattandosi di ipotesi sostanzialmente riconducibile all'art.314 II comma cod.proc.pen., la verifica della incidenza impeditiva del dolo e della colpa grave secondo l'insegnamento delle S.U. D'Ambrosio n.32383/2010 cit. (vedi anche sez.IV, 2.12.2011, Borselli, Rv.253319; 28.1.2014, Gennusa, Rv.258621, 23.11.2016, Ministero Economia e Finanze, Rv.270099).

4.2 Invero il giudice della riparazione si è limitato ad affermare che, essendosi in presenza di condotta sostanzialmente delittuosa, la colpa risiede nella materialità dell'azione del *(omissis)*, accompagnata da un corredo di elementi che avevano indotto il giudice della cautela a ritenere integrata anche la ipotesi aggravata (qualifica di sindaco del *(omissis)*, compimento di atti amministrativi del procedimento che conduceva alla vendita, suggerimento degli accorgimenti da tenere per assicurare l'aggiudicazione, promessa di modificare i termini dell'assegnazione), laddove alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata la preclusione rappresentata dall'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, non può in concreto esplicitarsi in ipotesi di riqualificazione del fatto in sede di merito, nel caso in cui *l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicchè nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.*

5. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame della questione sopra evidenziata, che costituisce un pregiudizio rispetto all'accertamento della valenza causale del dolo e della colpa grave, pure riconosciuti nella

condotta del ricorrente, precedente e coeva alla adozione della misura cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma il 11 Ottobre 2018


Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19/12/18



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Gallendo

